

N. [omissis] M.P.



TRIBUNALE DI MILANO

Sezione Autonoma Misure di Prevenzione

Il Tribunale

riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Magistrati:

d.ssa Paola Pendino	Presidente
d. ssa Giulia Cucciniello	Giudice relatore
d.ssa Maria Profeta	Giudice

nel procedimento di prevenzione indicato in epigrafe ha emesso il seguente nei confronti di:

La società [omissis] S.p.a. in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede legale in [omissis] - iscritta al Repertorio Economico Amm.vo della CCIAA di [omissis] al nr. [omissis] Società costituita nel [omissis] con inizio attività nel [omissis] come “[omissis]

assista e difesa dal difensore che si nomina d’ufficio Avv.to [omissis] del foro di Milano con studio in [omissis] -; mail [omissis]; pec [omissis] , con facoltà di nominare difensore di fiducia;

Nel quale devono considerarsi terzi nel procedimento:

[OMISSIS] SPA quota di capitale composta da [omissis] azioni ordinarie – cat A azioni prive di valore nominale;

[OMISSIS] S.P.A. quota di capitale composta da [omissis] azioni ordinarie – cat A azioni prive di valore nominale;

[OMISSIS] S.R.L - quota di capitale composta da [omissis] azioni ordinarie – cat B azioni prive di valore nominale;

[OMISSIS] S.P.A. cod.fisc. [omissis] - quota di capitale composta da [omissis] azioni ordinarie – cat B azioni prive di valore nominale;

e

[OMISSIS] S.E. con sede a [omissis], controllante al 100% della società [omissis]

Vista la richiesta depositata in data 9 giugno 2025 ed integrazione trasmessa il 10 giugno 2025, con la quale la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Milano ha chiesto l’amministrazione giudiziaria della società [omissis] spa, ai sensi dell’art. 34 D. Lvo 159/2011 come modificato dalla Legge 161/2017;

in assenza di contraddittorio, ha emesso il seguente

DECRETO

Premessa in diritto

L’applicazione della misura dell’amministrazione giudiziaria, prevista dall’art. 34 c. 1 D.Lvo 159/2011 come sostituito dalla Legge 161/2017, ha come presupposto specifico, la ricorrenza di sufficienti indizi (prima della riforma il riferimento testuale era ad “elementi”) per ritenere che il libero esercizio di determinate attività economiche, comprese quelle imprenditoriali, abbia carattere ausiliario ed agevolatorio rispetto all’attività di persone nei confronti delle quali è stata proposta o applicata una misura di prevenzione ovvero di persone sottoposte a procedimento

penale per taluno dei seguenti delitti: associazione di stampo mafioso; reati previsti dall'art. 51 c. 3-bis c.p.p. ovvero del delitto di cui all'art. 12-*quinquies* c. 1 del d.l. 8.6.1991, n. 306 conv., con modif., dalla l. 7.8.1992, n. 356, delitto di assistenza agli associati ex art. 418 c.p.; delitto di truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche ex art. 640-bis c.p.; delitto di associazione per delinquere ex art. 416 c.p. finalizzato alla commissione di taluno dei delitti dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione con esclusione del reato di abuso d'ufficio; delitto di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro ex art. 603-bis c.p.; delitti di estorsione, usura, riciclaggio ed impiego di denaro, beni o utilità di illecita provenienza (artt. 629, 644, 648-bis e 648-ter c.p.).

Nella previgente formulazione dell'art. 34 si prevedeva un primo comma che richiedeva la sussistenza di sufficienti indizi al fine di legittimare lo svolgimento di ulteriori indagini patrimoniali e le richieste di giustificazione della provenienza dei beni di valore sproporzionato al reddito, mentre, per l'applicazione dell'istituto, il comma 2 dell'art. 34 d.lg. n. 159/2011 presupponeva un livello probatorio più elevato, ovvero la ricorrenza non più di indizi, ma di elementi probatori, seppur non necessariamente già oggetto di valutazione giudiziale, idonei a fondare la valutazione del carattere ausiliario che una determinata attività economica svolgeva rispetto a soggetti indagati per gravi reati o comunque portatori di pericolosità sociale e per questo proposti o già destinatari di misure di prevenzione. Non si ritiene che il semplice mutamento lessicale del termine, soprattutto in un panorama giurisprudenziale che tende ad ancorare il sistema della prevenzione ad elementi fattuali dotati di un rilevante spessore probatorio, possa consentire applicazioni della misura su presupposti maggiormente labili rispetto alle coordinate di intervento già consolidate.

L'applicazione dell'istituto non presuppone né che l'attività agevolata abbia carattere illecito, essendo sufficiente che il soggetto agevolato sia anche solo proposto per una misura di prevenzione o sottoposto a procedimento penale per uno dei reati sopra indicati, né che l'attività economica avente carattere agevolatorio venga esercitata con modalità illecite, richiedendosi solo che tale attività, seppur esercitata con modalità lecite, abbia offerto un contributo agevolatore ai soggetti di cui si è detto.

Unico presupposto negativo previsto dalla norma è l'insussistenza dei requisiti per applicare una misura di prevenzione nei confronti dell'imprenditore o comunque di colui che esercita l'attività economica agevolatrice: costui deve essere necessariamente soggetto terzo rispetto all'agevolato e le sue attività devono effettivamente rientrare nella sua disponibilità; se, infatti, così non fosse, se l'imprenditore fosse un mero prestanome del soggetto agevolato, i suoi beni potrebbero, infatti, essere immediatamente aggrediti con il sequestro e la confisca di prevenzione, che può colpire tutto il patrimonio di cui il soggetto proposto può direttamente o indirettamente (appunto tramite fittizie intestazioni) disporre.

La finalità dell'istituto dell'amministrazione giudiziaria non è, infatti, tanto repressiva, quanto preventiva, volta, cioè, non a punire l'imprenditore che sia intraneo all'associazione criminale, quanto a contrastare la contaminazione antiggiuridica di imprese sane, sottoponendole a controllo giudiziario con la finalità di sottrarle, il più rapidamente possibile, all'infiltrazione criminale e restituirle al libero mercato una volta depurate dagli elementi inquinanti.

Sul piano del profilo soggettivo richiesto per l'applicazione della misura di prevenzione ex art 34 è stato ritenuto proprio da questo Tribunale (T Milano, 23.06.2016, NoloStand spa) « che il soggetto terzo (nel caso concreto una persona giuridica, la cui manifestazione agevolatrice deve ovviamente essere letta alla luce dei comportamenti posti in essere dalle persone fisiche dotate di potere di decisione, rappresentanza e controllo) ponga in essere una condotta censurabile quantomeno su un piano di rimproverabilità "colposa", quindi negligente, imprudente o imperita, senza che ovviamente la manifestazione attinga il profilo della consapevolezza piena della relazione di agevolazione. Tale ultimo caso, infatti, è ascrivibile nella cornice dolosa del diritto penale, ad ipotesi concorsuali o, quantomeno, favoreggiatrici. In sostanza, dovendosi comunque leggere la misura dell'amministrazione giudiziaria come posta anche a favore dell'attività imprenditoriale e della sua trasparenza, occorre, a giudizio del Collegio, che la condotta del terzo possa e debba essere censurata esclusivamente sul piano del rapporto colposo, che riguardi, cioè, la violazione di normali regole di prudenza e buona amministrazione imprenditoriale che la stessa società si sia data (magari dotandosi di un codice etico) o che costituiscano norme di

comportamento esigibili sul piano della legalità da un soggetto, che opera ad un livello medio-alto nel settore degli appalti di opere e/o servizi. In tale perimetro interpretativo, qualora la società abbia effettivamente l'obiettivo di perseguire un risanamento a prescindere dall'analisi di comportamenti di singoli che non invadano ovviamente la sfera dell'illecito penale, si dovrebbe creare una nuova finalità imprenditoriale comune caratterizzata da una costruzione, condivisa con l'organo tecnico del Tribunale e cioè con l'Amministratore Giudiziario, di modelli virtuosi ed efficaci che impediscano nuove infiltrazioni illegali attraverso la creazione di rapporti di lavoro con soggetti che operino nel mondo articolato dell'illecito strutturato criminale e che quindi costruiscano provviste destinate, anche in parte, a sodalizi mafiosi. In altri termini l'imprenditorialità privata deve capitalizzare l'intervento del Tribunale, che può ovviamente apparire invasivo e comunque compressivo di un diritto di impresa costituzionalmente protetto, per ridisegnare tutti gli strumenti di *governance* aziendale per evitare futuri incidenti di commistione attraverso la realizzazione di condotte, anche dei singoli, che non possano essere censurate su un piano della negligenza o dell'imperizia professionale ».

La necessità di individuare un perimetro di censurabilità del comportamento del terzo agevolatore, perimetro che necessariamente deve rimanere nell'ambito del rimprovero colposo sconfinandosi, in ipotesi di condotte dolosamente orientate a favorire l'espansione della economia illegale, in fattispecie di natura concorsuali o comunque di favoreggiamento all'attività criminale, risiede in una lettura costituzionalmente orientata del presupposto applicativo della misura di prevenzione la quale tende a comprimere comunque il fondamentale diritto alla libertà di impresa costituzionalmente garantito, e ciò con particolare riferimento alla decisione della Corte costituzionale che con la sentenza del 29.11.1995, n. 487 aveva, in tema di valutazione dell'istituto allora denominato sospensione temporanea, evidenziato come non si potesse comprimere il libero esercizio dell'attività imprenditoriale in presenza di un regime di "sostanziale incolpevolezza".

L'esito della misura dell'amministrazione giudiziaria si muove su una triplice alternativa: il tribunale, all'esito del periodo di intervento, può disporre la revoca totale della misura ove il progetto di bonifica aziendale sia stato completato ovvero, sul versante opposto, la confisca dell'impresa quando emergano elementi idonei a far ritenere che i beni amministrati siano il frutto o rappresentino il reimpiego di attività illecite e che, dunque, si sia ormai realizzata un'insanabile commistione tra interessi criminosi ed imprenditoriali, ovvero ancora il controllo giudiziario, una misura intermedia, che prevede l'imposizione all'impresa di un catalogo di prescrizioni idonee a sterilizzare i residui rischi di infiltrazione mafiosa.

Oggetto della proposta

Deduce l'Organo Proponente che la richiesta si fonda su un'articolata attività di indagine, effettuata mediante accertamenti ispettivi, assunzioni di sit, esame di documenti.

L'Organo Proponente rappresenta che le attività di controllo ispettive condotte dal Nucleo Ispettorato del Lavoro del Comando Carabinieri di Milano presso opifici a conduzione cinese, hanno permesso di riscontrare non solo semplici e contingenti difformità alle normative vigenti in materia di tutela del lavoro, ma aspetti comuni e ricorrenti, e segnatamente:

- utilizzo e sfruttamento di manodopera irregolare e clandestina;
- transito, in molteplici casi, degli stessi soggetti irregolari da un opificio all'altro;
- presenza, in tutti i casi esaminati, del medesimo committente della produzione in sub appalto.

Come argomentato dal P.M. nella parte introduttiva della richiesta le indagini hanno disvelato il seguente generale schema del meccanismo di sfruttamento lavorativo :

- **l'azienda appaltatrice dalle case di moda** dispone soltanto nominalmente (ovvero non dispone) di adeguata capacità produttiva, potendo di fatto provvedere alla sola campionatura del materiale e non alla produzione dell'intera linea ed in particolare:
 - può competere sul mercato solo esternalizzando le commesse agli opifici cinesi, riuscendo ad abbattere i costi grazie all'impiego di manodopera irregolare e clandestina;
- **i conduttori di fatto dei laboratori cinesi:**
 - reclutano connazionali stretti nella morsa della clandestinità, della ridotta possibilità di emancipazione nel territorio italiano ;
 - ricevono istruzioni sulla produzione direttamente dalla società appaltatrice;
 - al loro interno viene largamente praticato il c.d. cottage system, dove il fabbricante costruisce le abitazioni per gli operai (mancanti vicino alle fabbriche), e assume solo chi va ad abitarci pagando

Nella richiesta è rappresentato che i grandi marchi mostrano una generalizzata carenza di modelli organizzativi ai sensi del D.Lgs 231/01 ed un sistema di internal audit fallace, con ciò integrando i presupposti di cui all'art. 34 D.L.vo 159/2011, atteso che tali carenze organizzative e tali mancati controlli agevolano (colposamente) soggetti raggiunti da corposi elementi probatori in ordine al delitto di cui all'art. 603 bis c.p.

In questa situazione, osserva l'Organo Proponente; “è di tutta evidenza che il brand di moda ([omissis] spa nel caso della presente richiesta), nel momento in cui si avvale di soggetti che sono dediti ad un pesante sfruttamento lavorativo integra la condotta agevolatoria di cui all'art. 34 D.L.vo 159/2011.

Il Pubblico Ministero espone che:

E il problema per il brand di moda pare porsi soprattutto sotto un profilo organizzativo: si tratta infatti di rimuovere quelle “situazioni tossiche” che hanno creato l'humus favorevole perché una filiera produttiva ampiamente rinomata sul mercato si trasformasse in un ambiente ad elevato tasso di illegalità, non potendosi certo pensare che il quadro delineato possa essere spiegato “facendo esclusivamente riferimento alla personalità perverso di singole persone” (Braithwaite). E nemmeno si può ragionevolmente pensare che il problema possa essere risolto solo rimuovendo le figure apicali del committente , senza nulla mutare del sistema organizzativo; inalterata l'organizzazione, “i nuovi venuti” si troverebbero nelle medesime condizioni dei loro predecessori e il sistema illecito sarebbe destinato a perpetuarsi. In altri termini ad una logica disposizionale, centrata sulla colpa della persona, è necessario sostituire (o comunque affiancare) una logica situazionale, che attribuisce rilevanza al contesto, che è fattore non certo indifferente nella genesi delle condotte umane. Quel che infatti emerge dalla attività investigativa è che in [omissis] spa vi è una sorta di cultura di impresa , cioè un insieme di regole, un modo di gestire e di condurre l'azienda, un contesto ambientale intessuto di convenzioni anche tacite, radicate all'interno della struttura della persona giuridica, che hanno di fatto favorito la perpetuazione degli illeciti.

Nel corso delle indagini, infatti, si è disvelata una prassi illecita così radicata e collaudata, da poter essere considerata inserita in una più ampia politica d'impresa diretta all'aumento del business. Le condotte investigate non paiono frutto di iniziative estemporanee ed isolate di singoli, ma di una illecita politica di impresa. Si dà vita, così, ad un processo di decoupling organizzativo (letteralmente: “disaccoppiamento”), in forza del quale, in parallelo alla struttura formale dell'organizzazione volta a rispettare le regole istituzionali (codici etici, modelli organizzativi, che però hanno una funzione meramente cosmetica), si sviluppa un'altra struttura, “informale”, volta a seguire le regole dell'efficienza e del risultato. In questo modo, la costante e sistematica

violazione delle regole genera la normalizzazione della devianza, in un contesto dove le irregolarità e le pratiche illecite vengono accettate ed in qualche modo promosse, in quanto considerate normali.

Unico strumento per far cessare questa situazione, in un'ottica di interventi proporzionali, è una "moderna messa alla prova aziendale" (Cass. 9122/2021) finalizzata ad affrancare l'impresa da relazioni (interne ed esterne) patologiche

In sintesi: il dato d'esperienza diretta (G.A. Operation spa, Manufactures Dior srl, Alviero Martini spa, Valentino bag's Lab) sulle attività di controllo delle filiera produttive indica invece che la completa esternalizzazione dei processi di produzione industriale è finalizzato esclusivamente all'abbattimento dei costi da lavoro dipendente e, conseguenzialmente, anche delle responsabilità penali ed amministrative da parte del D.L. circa la sicurezza dei lavoratori (vista medica preventiva e periodica, cicli informativi e formativi; certificazioni di sicurezza anche in ordine alla nuova patente a punti aziendale; acquisto e consegna DPI, ecc..) oltre a quella sui luoghi di lavoro deputati alla produzione (DVR – normativa antincendio e piani evacuazione – normativo rischio chimico – smaltimento rifiuti - direttive macchine – DPC -ecc...). Il tutto nella logica del massimo profitto al minor costo di produzione.

Per poter risalire alla reale filiera di produzione, al fine di verificarne gli effettivi costi e le condizioni lavorative in cui viene realizzata, si è partiti dall'ultima maglia della catena, ossia l'opificio cinese che lavora nelle condizioni cd. a strozzo per la società intermediaria il marchio. Nel caso di specie si è partiti da servizi di osservazione discreta nei confronti di opifici a conduzione cinese che effettuano produzioni di capi d'abbigliamento a marchio.

[omissis] spa

Prima di esaminare nel dettaglio la vicenda in esame occorre riportare alcune informazioni generali sulla società, fornite dal P.M. nella richiesta, funzionali anche a valutare la sussistenza dei presupposti per l'applicazione della misura richiesta.

La società [OMISSIS] S.p.a. è una Società per azioni avente sede legale in [omissis] – domicilio dgt [omissis] - iscritta al Repertorio Economico Amm.vo della CCIAA di [omissis]

Proprietà

[omissis]

Le azioni sono divise per meglio gestire la rimanente quota rimasta alla famiglia fondatrice. Ai [omissis] . Il marchio, in base a quanto riportato da [omissis] ha modificato il proprio statuto sociale e ha creato due categorie di azioni, A e B: i titoli di categoria A sono quelli posseduti dal colosso transalpino del lusso, mentre quelli di categoria B sono di proprietà della famiglia piemontese.

Il nuovo statuto regola tutte le facoltà di prelazione in capo al gruppo guidato da [omissis] compresa la riduzione della corrispondente quota di capitale sociale qualora fossero ricomprati dalla stessa [omissis]

Direzione e coordinamento

La società [OMISSIS] S.P.A. appartiene al [omissis] che esercita la direzione e coordinamento tramite la società [omissis] con sede a [omissis].

Amministrazione e controllo

La società è amministrata da un C.d.A il cui presidente si identifica in [omissis] (Rappresentante dell'impresa), nato a [omissis] domiciliato a [omissis];

Amm.re Delegato [omissis], nato in [omissis] domiciliato per la carica in [omissis];

Vice presidente C.d.A [OMISSIS] , nato a [omissis], residente a [omissis]

Consigliere [omissis], nato a [omissis], domiciliato a [omissis]
Consigliera [omissis], nata a [omissis], domiciliata per la carica in [omissis]
Consigliere [omissis], nato a [omissis], domiciliato per la carica in [omissis].

Collegio sindacale

Presidente del Collegio Sindacale, [omissis]; Sindaco, [omissis]; Sindaco, [omissis]; Sindaci Supplenti, [omissis].

Società di revisione

[omissis] spa.

Unità locali

La società ha numerose unità locali dislocate su tutto il territorio dello Stato (cfr p. 4 della proposta).

Dipendenti

La società al 31/12/2024 ha un organico dipendenti di [omissis] di cui il 95% a tempo pieno ed indeterminato, di questi il 35% ha qualifica di operaio, il 60% di impiegato ed il 5% di dirigente.

La situazione economico finanziaria della società è rappresentata alle pagine da 5 a 8 della proposta che si richiamano integralmente.

Lo sfruttamento lavorativo, gli accertamenti ispettivi ed i rapporti tra la [omissis] spa ed i fornitori

L'Organo Proponente deduce che le indagini sulla filiera produttiva sono scaturite da una denuncia per lesioni e sfruttamento da parte di un cittadino cinese, il quale riferiva:

Il denunciante proseguiva esponendo che dalla fine 2024 il datore di lavoro non pagava più lo stipendio, nonostante le sue ripetute richieste di poter ricevere i propri emolumenti.

A fronte dell'ennesima sollecitazione a versare lo stipendio, scaturiva una discussione ed il datore di lavoro sferrava un pugno al denunciante e poi iniziava a colpirlo con un tubo di plastica ed alluminio; l'aggressione proseguiva e solo diverse ore dopo e dopo aver cercato di dissuadere il dipendente a ricorrere alle cure mediche, il datore di lavoro accompagnava il denunciante al pronto soccorso.

Il denunciante descriveva nel dettaglio le condizioni di lavoro (12 ore giornaliere con mezz'ora di riposo per il pranzo e mezz'ora per la cena senza alcun giorno di pausa).

Aggiungeva che nell'opificio vi erano altri 9 operai alcuni senza permesso di soggiorno e pagati in nero.

Precisava che l'impresa di fatto era gestita da [omissis], utilizzando il nome della signora [omissis] e del signor [omissis] e che lo [omissis] voleva modificare il nome del titolare nella prossima estate.

Il denunciante, infine, sottolineava che Hu per evitare le conseguenze di eventuali controlli aveva dato ai dipendenti l'ordine di scappare nel caso si fossero presentati in azienda persone straniere diverse dai clienti abituali e di nascondersi al terzo piano dell'edificio adibito a dormitorio, o usare le scale .

A seguito di tale denuncia hanno avuto inizio i controlli ispettivi presso:

la [omissis] SRL – di seguito [omissis] - ,in data 13.5.2025 e cioè l'azienda condotta da [omissis] ove lavorava il cittadino cinese che ha sporto la denuncia;

la ditta [omissis] e la ditta [omissis], in data 27.5.2025;

la società in nome collettivo [omissis] di [omissis] – di seguito [omissis] -, in data 28.5.2025;

la società [omissis] – di seguito [omissis] –, in data 29.5.2025.

I controlli erano accompagnati dall'acquisizione ed analisi della documentazione delle ditte e delle società, e dall'assunzione a sit di alcuni dei lavoratori e degli amministratori.

In tal modo era ricostruita la filiera produttiva della società [omissis] spa, nell'ambito della quale si appuravano in alcune aziende con condizioni di lavoro tali da integrare gli estremi dell'illecito sfruttamento del lavoro ex art. 603 bis c.p..

L'accertamento ispettivo presso la [omissis]

In data 13/05/2025, militari del Nuc.Op. Tutela lavoro di Milano, coadiuvati da quelli della tenenza di [omissis] e da Ispettori del Lavoro di Milano, si recavano in Baranzate (MI) in via [omissis], sede lavorativa indicata nella denuncia, accedendo di fatto presso l'unità produttiva della società [OMISSIS] SRL.

L'edificio si presenta come un fabbricato composto di tre piani, all'interno di un locale posto al piano terra venivano immediatamente individuati intenti a lavorare n. 8 lavoratori presso le postazioni di lavoro in cui vi erano diverse attrezzature da lavoro per l'esecuzione di lavori di sartoria. In detto locale insistevano, nello specifico, nr. 17 postazioni di lavoro ognuna dotata di macchina per cucire; n. 4 postazioni adibite a stiraggio; un tavolo da taglio di circa 20 m di lunghezza; n. 5 appendiabiti con giacche appese alle grucce, marca [OMISSIS], suddivise per tonalità del tessuto (blu e marroni); n. 4 manichini sartoriali; n. 1 macchinario pressa marcato [omissis] e n. 2 bagni. Al primo piano, invece, si accertava la presenza, fra l'altro, di un locale ove venivano trovate intente a lavorare ulteriori due lavoratori di sesso femminile.

Alcuni militari, rimasti nella zona perimetrale, al fine di interrompere eventuali azioni di fuga dei lavoratori, notavano altri nr. 2 lavoratori che si portavano sul tetto dello stabile. Pertanto, proseguendo l'ispezione dei locali, gli operanti giungevano presso il tetto ove non si evinceva la presenza di alcuno. Tuttavia, proseguendo l'ispezione, gli operanti notavano la presenza di un locale/vano montacarichi la cui porta di ingresso, dotata di un vetro, era chiusa a chiave dall'interno. I militari operanti, guardando dal vetro di detta porta, notavano all'interno la presenza di due soggetti che cercavano di nascondersi dietro del materiale accatastato. Dopo insistenti richieste, i due lavoratori di sesso femminile desistevano dal proprio intento e aprivano la porta. Queste ultime, in seguito ad interrogazione della banca dati INPS risultavano impiegate irregolarmente nonché irregolari sul territorio italiano.

La prosecuzione del sopralluogo dei locali e dei refettori, consentiva di appurare al secondo piano la presenza di 19 stanze, di cui alcune chiuse a chiave mediante lucchetto, adibite a dormitori, mentre al piano terzo, invece, vi era un altro locale adibito a ufficio/zona di prova degli abiti con materiale utile allo scopo (fari illuminanti per riprese fotografiche ecc.).

Venivano identificati un totale di 12 lavoratori di cui una russa, una italiana e 10 di nazionalità cinese.

Di quest'ultimi 6 erano occupati in nero, di cui 5 clandestini sul territorio nazionale

Durante le attività di sopralluogo ispettivo giungeva sul posto, presumibilmente informato dai lavoratori circa il controllo in atto, [omissis] che da accertamenti in banca dati INPS risultava essere un lavoratore dipendente con la mansione di sarto. [omissis] riferiva che la società [OMISSIS] S.r.l. è amministrata dal di lui figlio [omissis] anch'esso i militari operanti. Immediatamente gli operanti appuravano che l'amministratore unico e pertanto legale rappresentante della società [OMISSIS] S.r.l., [omissis], fosse un mero prestanome in quanto quest'ultimo si presentava visibilmente spaesato e non era in grado di fornire alcuna informazione circa i lavoratori presenti, la documentazione necessaria e financo circa la funzionalità dei macchinari utilizzati dai lavoratori. Contrariamente, il padre [omissis] veniva individuato dai

lavoratori quale datore di lavoro di fatto e unico responsabile della società, ad ulteriore conferma di quanto riportato nell'atto di denuncia per il quale si era proceduto.

Peraltro, l'escussione dei lavoratori, di cui venivano acquisite le dichiarazioni con l'ausilio di interprete nominata ausiliario di P.G., confermava l'assunto secondo cui [omissis], il quale si fa chiamare con il nome "[omissis]", fosse il datore di lavoro di fatto dei lavoratori della società [OMISSIS] MODA S.r.l.

Tutti i lavoratori identificati individuavano nella persona di [omissis] il loro unico riferimento, quale datore di lavoro, in ordine alle assunzioni, alle direttive ricevute e ai pagamenti degli stipendi. Nessuno dei lavoratori, invece, riconosceva [omissis] quale datore di lavoro che di fatto all'interno dell'azienda non riveste alcun incarico.

Lo stesso [omissis] riferiva che, nell'aprile del 2024, il padre gli proponeva di creare una società di cui sarebbe diventato amministratore unico, ma di fatto confermava di non aver mai avuto esperienze nel settore tessile e di non avere nessuna informazione circa i lavoratori, i fornitori, i macchinari ivi presenti di cui si occupava esclusivamente il padre [omissis].

Era appurato che presso lo stesso indirizzo insisteva, inoltre, la sede legale di ulteriore società denominata [omissis] di cui tuttavia non veniva rinvenuto nessun lavoratore. Secondo l'Organo Proponente era presumibile che detta società, gestita anch'essa da [omissis], fosse stata svuotata e rimpiazzata nel 2024 dalla nuova società [OMISSIS] S.r.l. A riprova di ciò veniva acquisito contratto di sublocazione commerciale per i locali della società tra [omissis] di [omissis] (conduttore) e [OMISSIS] SRL (sub conduttore e utilizzatore dei locali).

[omissis] quale titolare di fatto della società [OMISSIS] SRL, era tratto in arresto in flagranza per il reato di cui all'art. 603 bis c.p. per intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro), ovvero per aver utilizzato manodopera sottoponendo i lavoratori a condizioni di sfruttamento e approfittando del loro stato di bisogno, traendo parimenti un ingiusto profitto, ottenuto dal mancato versamento dei contributi previdenziali e assistenziali sia dei lavoratori occupati in nero che di quelli regolarmente assunti ma con contratti di venti ore settimanali a fronte delle oltre cinquanta rese, nonché dalle retribuzioni non proporzionate al lavoro prestato (proc. penale n. [omissis] RGNR Milano).

Dalle risultanze del sopralluogo ispettivo è emerso che nel reparto produttivo della [OMISSIS] SRL si producevano giacche in cashmere [OMISSIS].

Tra la documentazione trovata in prossimità delle postazioni di lavoro era individuato un foglio attestante il materiale in lavorazione e gli accessori idonei al confezionamento nonché l'intestazione della società fornitrice del prodotto e cioè la [omissis].

Il P.M. ha sottolineato che da una più attenta analisi di tale documento, emergeva, vergata a penna, sia di fianco l'intestazione della società [OMISSIS] sia in basso evidenziata in arancione, la scritta [omissis] con una data 6/5/25 verosimilmente riconducibile alla consegna del materiale in conto lavorazione.

Dall'analisi della fatturazione attiva della società [OMISSIS], espone il P.M., risulta un rapporto commerciale con la [OMISSIS], ma la [OMISSIS], è una società di produzione che non ha, di fatto, alcuna capacità produttiva per mancanza sia di uomini che di attrezzature, motivo per il quale "dovrà avvalersi di strutture esterne per sopperire ad un confezionamento di prodotto [omissis] come, giustappunto la [OMISSIS], ma dall'analisi del fatturato passivo della predetta [OMISSIS], non risulta alcuna fattura né alcun rapporto commerciale con la [OMISSIS] né con le aziende riconducibili all'arrestato [omissis]".

Sennonché, prosegue l'Organo Proponente, ricerche effettuate in CCIAA permettevano di accertare che la [omissis] è, una società di persone denominata [omissis] di [omissis] e C. Snc, dalla cui analisi del fatturato attivo si accertavano rapporti commerciali con la [OMISSIS] e, per il solo mese di ottobre 2024, proprio con la [OMISSIS] MODA SRL.

Lo studio del fatturato passivo della [OMISSIS] SNC permetteva di individuare ulteriori 2 ditte entrambe a conduzione cinese: la ditta [omissis] e la ditta [omissis] che, ognuna per la

propria parte di competenza ed a seguito di verifiche nelle Banche Dati oltre che da servizi di osservazione effettuati, racchiudevano potenziali elementi di criticità.

L'accertamento ispettivo presso la ditta [omissis]

La ditta [omissis] - P.Iva [omissis] - da dati camerali risulta avere sede legale ed operativa in [omissis], attiva nel confezionamento vestiario. Da verifiche in B.D. Inps e Centro per l'Impiego, non ha personale dipendente dal 2021 e, nonostante ciò, dal gennaio all'aprile 2025 emette 3 fatture nei confronti della [OMISSIS] SNC per un totale di € [omissis] oltre a rimettere, nel medesimo periodo 2 fatture alla [OMISSIS] per un totale di € [omissis].

Dal sopralluogo effettuato il 27/05/2025 (cfr. fotografie nella proposta alle pp 13 e 14) in [omissis], veniva di fatto accertata la NON esistenza della ditta parola. Secondo l'Organo Proponete tale ditta può essere considerata a tutti gli effetti una ditta cartiera al solo fine di emettere fatture ed al contempo schermare da eventuali controlli la produzione effettuata in regime di sfruttamento dalla stessa [OMISSIS] .

L'accertamento ispettivo presso la ditta [omissis]

La ditta individuale [omissis] risulta essere stata costituita nel marzo scorso quale ditta di confezione di abbigliamento - P.IVA [omissis]. Nel 2025, nei mesi di marzo ed aprile, risulta aver emesso 2 fatture nei confronti della [OMISSIS] SNC per un importo totale di €. [omissis]. Dalle risultanze ispettive (accompagnate anche dalle immagini fotografiche riportate alle pp. da 16 a 19 della proposta) emergeva quanto segue.

In data 27.05.2025, militari del NIL CC di Milano, unitamente a militari del Nucleo Operativo Tutela del Lavoro di Milano, eseguivano un accesso ispettivo presso la sede legale ed operativa della ditta [omissis]. All'atto dell'accesso ispettivo venivano identificati nr. 9 lavoratori tutti di etnia cinese, 4 dei quali risultavano lavorare in nero di cui 2 clandestini sul territorio nazionale I lavoratori trovati in sede di accesso ispettivo si identificavano in:

1. [omissis]
2. [omissis]
3. [omissis]
4. [omissis]
5. [omissis]
6. [omissis]
7. [omissis]
8. [omissis]
9. [omissis]

Erano escussi i predetti lavoratori relativamente alle loro mansioni in seno all'azienda ispezionata, mediante l'ausilio di un cittadino di madrelingua cinese all'uopo nominato ausiliario di P.G.

Durante l'attività ispettiva si accertava la presenza del prodotto e la lavorazione di capi di abbigliamento con marchio [OMISSIS] oltre ad altri brand della moda internazionale.

Dal sopralluogo esperito negli ambienti lavorativi e negli annessi abitabili si è accertato che:

- al piano terra è situato un laboratorio, al cui interno vi erano nr. 7 postazioni di lavoro di cui nr. 2 stiratrici e nr. 5 cucitrici, servito da servizi igienici;
- dal predetto laboratorio, sempre al piano terra, si accedeva ad un altro laboratorio in cui erano collocate 23 cucitrici;
- dal vano scale si accedeva altresì al piano seminterrato, in cui si trovava un ambiente catastalmente dichiarato quale "locale di sgombero", ma di fatto adibito in difformità d'uso a "laboratorio" al cui interno vi erano nr. 3 presse di cui una in disuso, nr. 5 cucitrici, nr. 1 punzonatrice in disuso e al centro vi era un tavolo da lavoro con nr. 6 postazioni da lavoro; si constatava, altresì, la presenza di un freezer a pozzetto contenente generi alimentari di vario tipo;

- dal predetto laboratorio situato al piano seminterrato si giungeva ad una stanza catastalmente dichiarata quale “ripostiglio”, ma di fatto adibita, in difformità d’uso, a “dormitorio” con all’interno nr. 3 posti letto (un letto matrimoniale e un letto singolo);
- dal vano scale si arrivava, inoltre, al piano superiore ad uso abitativo, in cui è stata riscontrata la presenza di nr. 5 camere da letto con un totale di nr. 13 posti letto, nr. 1 cucina con locale refettorio al cui interno vi erano due tavoli rotondi contornati da sei sgabelli e sei sedie, nr. 2 bagni e un ripostiglio.

Considerato il fatto che la titolare della ditta [omissis] non era né presente all’atto dell’ispezione e né reperibile telefonicamente, gli operanti prendevano contatti diretti con il proprietario/locatore dell’opificio e dell’attinente abitazione, il Sig. [omissis], il quale forniva in copia dei contratti, attraverso i quali era possibile appurare una locazione a titolo oneroso sia dell’opificio sia dell’abitazione sottoscritti dalla predetta titolare [omissis] data 24/02/2025.

Nel corso dell’attività ispettiva veniva visionata ed acquisita documentazione utile al prosieguo degli accertamenti:

- Block-notes di colore blu marca “SELEX” con appunti scritti in lingua cinese e in italiano;
- Block-notes privo di alcune pagine con appunti scritti in lingua cinese e in italiano;
- Scheda di lavorazione [omissis] con “[omissis]” con Style [omissis]
- Scheda misure lavorazione “[omissis]” Style [omissis]
- Raccoglitore di colore blu contenente: 1) comunicazione cessione fabbricato/ospitalità rif. [omissis] con timbro [omissis]; 2) nr. 11 ordini [omissis] F.G. s.r.l. per lavorazioni prodotto “[omissis]”;
- Nr. 1 tabella lavorazione riportante [omissis] con il totale prodotto da lavorare e relativa campionatura del tessuto spillata nel medesimo foglio;
- elenco lavorazione costituito da un foglio riportante la dicitura” [omissis] giacca uomo doppiopetto” e descrizione etichettatura “Made in Italy” “Composizione “L’eccellenza dal 1954” “[omissis]”;
- Nr. 1 busta trasparente contenete nr. 12 ordine lavorazione [omissis] [omissis] Srl prodotto “[omissis]”;
- Busta trasparente contenete: lista prelievo nr. 285 datata 20/01/2022 emessa da [omissis] relativa a varie etichette fra cui [omissis] ;
- nr. 5 tabelle lavorazioni riconducibili a [omissis] con codici [omissis] Un foglio A4 contenete una tabella con varie misure, modello [omissis], numero 195 capi con nr. 22 campionature spillate di vari colori;
- Una busta trasparente contenente: tabella valori sviluppo [omissis] del 18.04.2024; tabella lavorazione [omissis] style [omissis]
- Disposizione lavoro nr. 50 del 11.12.2023 da [OMISSIS] SRL articolo [omissis] – etichetta [omissis] ;

Durante l’accertamento ispettivo venivano rilevate violazioni prevenzionistiche al T.U. – D.Lgs. 81/2008 - per le quali era adottata la procedura della prescrizione obbligatoria. Considerato che, all’atto dell’accesso ispettivo si accertava l’impiego di personale senza preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro in misura pari al 44,44 per cento del totale dei lavoratori presenti sul luogo di lavoro, nonché era verificata la mancata elaborazione del documento di valutazione dei rischi e del piano di emergenza ed evacuazione e la mancata costituzione del servizio di prevenzione e protezione e nomina del relativo responsabile, veniva adottato il provvedimento di sospensione dell’attività imprenditoriale sia di tipo ordinario per l’impiego di lavoratori “in nero” oltre il limite previsto (4 lavoratori su 9), sia di tipo tecnico per le gravi violazioni in materia di tutela della salute e della sicurezza del lavoro di cui all’Allegato I al D.Lgs. n. 81/2008, con decorrenza ed efficacia immediata.

La sede legale e operativa dell’impresa individuale “[omissis]” è accessibile da [omissis] Il plesso è costituito da nr. 2 laboratori comunicanti tra loro situati al piano terra al cui interno vi erano

attrezzature da lavoro (stiratrici e cucitrici), servito da servizi igienici, e da locali abitativi situati al piano primo raggiungibili da una scala interna in cui è stata riscontrata la presenza di nr. 5 camere da letto con un totale di nr. 13 posti letto, nr. 1 cucina con locale refettorio al cui interno vi erano due tavoli rotondi contornati da sei sgabelli e sei sedie, nr. 2 bagni e un ripostiglio. Inoltre, dal vano scale si accede al piano seminterrato in cui si trovava un ambiente catastalmente dichiarato quale “locale di sgombero”, ma di fatto adibito in difformità d’uso a “laboratorio” al cui interno vi erano nr. 3 presse di cui una in disuso, nr. 5 cucitrici, nr. 1 punzonatrice in disuso e al centro vi era un tavolo da lavoro con nr. 6 postazioni da lavoro; si constatava altresì la presenza di un freezer a pozzetto contenente generi alimenti di vario tipo. Inoltre, dal predetto laboratorio situato al piano seminterrato si accede ad una stanza catastalmente dichiarata quale “ripostiglio” ma di fatto adibita, in difformità d’uso, a “dormitorio” con all’interno nr. 3 posti letto (un letto matrimoniale e un letto singolo) – cfr planimetrie riportate alla p. 17 della proposta-.

All’interno dei laboratori erano presenti i macchinari da lavoro, ad alcuni dei quali erano stati rimossi i dispositivi di sicurezza, rendendoli pericolosi nel loro utilizzo per i lavoratori impiegati nelle lavorazioni. La rimozione dei dispositivi di sicurezza, infatti, aumenta il rischio che i lavoratori possano venire a contatto con le parti mobili degli stessi, provocandosi lesioni, con conseguenze anche gravi. In particolare alle macchine da cucire risultano essere stati rimossi i dispositivi di sicurezza costituiti da un carter in plexiglass la cui funzione è quella di impedire che le mani possano entrare in contatto con i meccanismi mossi. La rimozione di tali dispositivi, previsti originariamente dalle case costruttrici, ha osservato l’Organo Proponente, viene effettuata per aumentarne la capacità di lavorazione a discapito della sicurezza dell’operatore della macchina.

Dal vano scala si raggiungono i locali posti al piano seminterrato nel quale, oltre il locale sgombero, ci sarebbe dovuto essere un ripostiglio, in concreto, destinato a camera da letto in maniera abusiva, variandone quindi la naturale destinazione d’uso, da “ripostiglio” a “dormitorio” utilizzato dagli operai della ditta.

Dal medesimo vano scala si accede altresì ai locali posti al primo piano ove da planimetria sono dichiarate due unità abitative, in cui è stata riscontrata la presenza di nr. 5 camere da letto, con un totale di nr. 13 posti letto, nr. 1 cucina con locale refettorio al cui interno vi erano due tavoli rotondi contornati da sei sgabelli e sei sedie, nr. 2 bagni e un ripostiglio (i lavoratori escussi a sit hanno confermato di ricevere alloggio presso l’opificio; cfr sit a pag 19 e 20 della proposta).

Il P.M. ha evidenziato che dalle rilevazioni degli assorbimenti elettrici del reparto produzione della ditta [omissis] (mese di riferimento maggio 2025; assorbimenti riportati nel grafico a p. 20 della proposta) è stato riscontrato che ogni giorno vi è un assorbimento di minimo 1,5 kw/h, sabato, domenica e festivo compreso.

In particolare, espone il P.M., prendendo come riferimento base di inizio attività l’assorbimento medio di 1 kw/h, dall’analisi delle singole curve energetiche orarie si evince come la ditta in parola inizi, di media, le lavorazioni alle ore 08:45 circa per terminarle alle ore 21:45 circa (cfr tabella e grafico alla p. 21 e 22 della proposta).

In relazione a tali accertamenti nella proposta si legge:

Nei riquadri soprariportati relativi ai giorni di lunedì 12.05.2025, giovedì 08.05.2025 e domenica 18.05.2025 si nota che gli assorbimenti elettrici hanno valori elevati pressoché costanti fino alle ore 21:45 circa, ad eccezione della domenica fino alle ore 20:45.

Considerato quanto sopra, è naturale ipotizzare che gli effettivi orari di lavoro all’interno dei reparti produttivi della ditta “[omissis]” siano ben al di sopra del normale orario lavorativo giornaliero. Inoltre, è altrettanto agevole riscontrare, dall’analisi degli elaborati sopra riportati che, anche nella giornata di domenica, il ciclo di produzione all’interno della poc’anzi citata società è operativo di media dalle ore 08:45 alle ore 20:45. Quanto testé affermato di fatto conforta l’ipotesi secondo la quale gli operai osservano un effettivo orario di lavoro che è di gran lunga superiore alle canoniche 8 ore giornaliero.

Al termine delle attività ispettive venivano contestate violazioni relative l'omessa applicazione della normativa relativa la salute e sicurezza sui lavoratori e sugli ambienti di lavoro ex D.Lgs 81/08 - nello specifico:

- Art. 18 c. 1, lett. G) D.Lgs. 81/2008, poiché ha omesso di sottoporre a visita medica tutti i lavoratori impiegati;
- Art. 37 c. 1 D.Lgs. 81/2008, poiché ha omesso di fare frequentare a tutti i lavoratori il corso di formazione sulla sicurezza circa i rischi da lavoro;
- Art. 36 c. 1 e 2 D.Lgs. 81/2008, poiché ha omesso di informare tutti i lavoratori impiegati circa i rischi presenti per le lavorazioni per cui gli stessi erano impiegati;
- Art. 29 c.1 D.Lgs. 81/2008, poiché ha omesso di effettuare la valutazione dei rischi e di elaborare il relativo documento di valutazione dei rischi, oltre il piano di emergenza ed evacuazione;
- Art. 18 c.1 lett. A) D.Lgs. 81/2008, poiché ha omesso di nominare il medico competente per l'effettuazione della sorveglianza sanitaria;
- Art. 18 c. 1 lett. D) D.Lgs. 81/2008, per non aver consegnato ai lavoratori i previsti dispositivi di protezione individuale;
- Art. 63 c. 1, 2 e 3 in comb. disp. con l'art. 64 c. 1 D.Lgs 81/2008, poiché ha variato la destinazione d'uso dei locali della ditta, più precisamente l'ambiente situato al piano seminterrato originariamente accatastato come "locale di sgombero" è di fatto adibito a "laboratorio" e il locale al piano seminterrato dichiarato quale "ripostiglio" di fatto adibito a "locale dormitorio";
- Art. 64 c.1 lett. E) D.Lgs. 81/2008, poiché ha omesso di sottoporre a regolare revisione gli estintori presenti all'interno degli ambienti di lavoro;
- Art. 17 c. 1 lett. B) D.Lgs 81/2008 poiché ha omesso di designare il Responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi;
- Art. 71 c. 1 D.Lgs. 81/2008, poiché ha rimosso i dispositivi di sicurezza dai macchinari da lavoro al fine di aumentarne la produttività a discapito della sicurezza dell'operatore di macchina;

All'esito delle risultanze investigative, inoltre, la titolare firmataria dell'omonima ditta di confezionamento abbigliamento [omissis] (nata in [omissis]) in via [omissis]) veniva denunciata per il delitto di cui all'art. 603 bis C.P., essendo emersi palesi indizi rilevatori di una attività produttiva con sfruttamento di manodopera irregolare e clandestina, in ambienti di lavoro insalubri e pericolosi, alloggiati in dormitori abusivi al fine di attingere mera manovalanza in qualsiasi orario del giorno/notte e sottoponendo a turni lavorativi di lavoro di gran lunga superiori a quelli contrattualmente previsti.

L'Organo Proponente rappresenta che le aziende [OMISSIS] , [omissis] e [OMISSIS] erano tutte ricollegabili, tramite rapporti commerciali di fatturazione per produzione capi con marchio [OMISSIS] , alla [OMISSIS] SNC.

L'accertamento ispettivo presso la società in nome collettivo [omissis]

La società [omissis] è una società in nome collettivo, attiva dalla data del [omissis], ha sede legale ed operativa a [omissis] in [omissis], numero [omissis], pec. [omissis] Ha come attività prevalente " *confezioni di articoli di maglieria in genere*" codice [omissis]. È amministrata con eguali poteri dai coniugi [omissis] che rivestono la qualità di socio amministratore.

Da accertamenti esperiti a mezzo Banca dati INPS emergeva che tra l'anno 2022 e l'anno 2025, la società aveva ridotto il personale in organico da 16 (anno 2021) a 7 (anno 2025).

Attualmente la società ha in forza 7 dipendenti di cui, 3 operaie a tempo indeterminato full-time (qualifica [omissis]) e 4 operaie a tempo indeterminato part-time (qualifica [omissis]).

In data 28/05/2025, i militari effettuavano l'accesso ispettivo presso il laboratorio ed unica sede operativa della società [OMISSIS], sito a [omissis]; all'atto dell'accesso ispettivo venivano trovati intenti al lavoro ed identificati 7 lavoratrici:

1	[omissis]	Operaia – addetta al controllo qualità
2	[omissis]	Operaia – sarta, vista lavorare alla macchina da Cucire
3	[omissis]	Operaia - sarta, vista lavorare alla macchina da rimaglio per cucire.
4	[omissis]	Operaia – Stiratrice vista lavorare alla stiratrice industriale.
5	[omissis]	Operaia – vista lavorare al banco taglio tessile e incollaggio.
6	[omissis]	Operaia – vista lavorare al banco taglio tessile e incollaggio.
7	[omissis]	Operaia – vista lavorare al banco taglio tessile e incollaggio.

Dalla verifica alle banche dati, tutte le lavoratrici risultavano in regola con la comunicazione di assunzione al Centro per l'impiego.

Durante l'attività ispettiva, alle successive ore 10:30 giungeva sul posto, contattata dal personale, la sig.ra [omissis], su indicata, legale rappresentante della società, alla quale veniva rappresentato il motivo dell'accesso.

Dal sopralluogo effettuato emergeva che il locale produttivo della società si sviluppa su due piani, piano terra e seminterrato.

Il piano terra, ove è stato trovato intento al lavoro il personale presente, si compone di due ambienti comunicanti, di cui, uno è adibito a magazzino e controllo qualità con all'interno rotoli di tessuti e capi campionari, in cui è stata trovata intenta la lavoro la sig.ra [omissis], mentre nell'altro ambiente sono presenti sei macchine da cucire dove però lavorava la sola sig.ra [omissis], una macchina rimaglio per cucitura capi con la quale lavorava la sig.ra [omissis], una stiratrice industriale e due stiratrici a mano dove veniva vista lavorare la sig.ra [omissis], due banchi da lavoro per il taglio tessuti e incollaggio ove lavorare il restante personale trovato intento al lavoro.

Il piano seminterrato, si presenta come un locale unico in cui sono presenti quattro macchinari per la filatura, una lavatrice industriale e due lavatrici domestiche, in cui non operava nessun lavoratore.

Venivano acquisiti nr. 5 faldoni documentali, di cui nr. 2 di colore blu ove in uno è riportata la scritta "2025" con all'interno le fatture anno 2025 con allegati i documenti di trasporto, e nell'altro riportante la scritta "Fatture vendita 2024 Giugno" con all'interno fatture e documenti di trasporto distinti per mese, uno di colore nero con su riportato "ordine" ove sono presenti ordini [omissis], uno verde con all'interno ordini di produzione e DTT anno 2025, uno rosso con all'interno documenti attinenti ai prezzi campionari, schede di lavorazione, DTT.

Veniva inoltre acquisita in copia la mail del 18.11.2024, intercorsa con il professionista che ha operato l'Audit per conto della [OMISSIS] sig. [omissis], con il verbale di AUDIT redatto dalla società [omissis]

L'Organo Proponente sottolinea che all'interno di uno dei faldoni acquisiti (quello verde ndr) è stata rinvenuta copia del documento che alla data del 13/05/2025 risultava all'interno dell'opificio [OMISSIS] di [omissis] ove era stato arrestato nella flagranza del reato di caporalato il titolare di fatto.

L'accesso ispettivo evidenziava in modo oggettivo che la società non aveva la capacità organizzativa per effettuare le commesse richieste dalla [OMISSIS], sia per l'esiguo numero di personale (7 operaie), sia per la scarsa presenza di macchinari presenti sul posto. Questi elementi

non erano sufficienti per giustificare l'ingente volume di affari sviluppato dalla [OMISSIS] che, quindi, per evadere le richieste esternalizzava agli opifici a conduzione cinese [OMISSIS] e [omissis] (già [omissis]).

Che la [OMISSIS] esternalizzi la totalità della produzione alle aziende su indicate è inoltre stato ribadito dalla stessa amministratrice escussa a s.i.t..

Il P.M. rappresenta che le sommarie informazioni testimoniali rese dalla Sig.ra [omissis], confermano quanto già riportato in ordine all'esternalizzazione della produzione, aggiungendo inoltre l'informazione secondo cui la stessa [OMISSIS] fosse a conoscenza dei fatti. Altro dato importante che emergeva, era che la stessa [OMISSIS] aveva tutte le informazioni sulla società [OMISSIS] attraverso cui dedurre che questa non avesse la capacità di produzione, avendo effettuato presso quella sede audit.

Si riporta stralcio delle s.i.t. del 28/05/2025 rese da [omissis].

D: Lei riferisce che la sua produzione [OMISSIS] si è interrotta pochi giorni fa, è in grado di indicare i motivi per i quali non produce più questa merce?
[omissis]

Dal prosieguo delle dichiarazioni, evidenzia il P.M., emerge chiaramente quale sia il guadagno che la [OMISSIS] ottiene dalla esternalizzazione della produzione

D: Quali sono i prezzi pattuiti per la produzione di merce [OMISSIS] con la [OMISSIS] e chi ha deciso i corrispettivi? E quali erano i costi pattuiti con le società [OMISSIS] e [OMISSIS] ?
[omissis]

L'ispezione ha consentito di appurare che la [OMISSIS] all'interno dei suoi locali non avesse le attrezzature idonee e soprattutto sufficienti nel numero per eseguire la produzione delle commesse richieste (cfr le fotografie riportate alla p. 27 della proposta).

In verità, espone l'Organo Proponente, l'azienda di fatto è attualmente più idonea ad essere considerata un magazzino in cui oltre alla custodia dei materiali è possibile effettuare solo piccole lavorazioni marginali nell'ambito del processo produttivo.

- Le fatture tra la [OMISSIS] e la [OMISSIS]
Dagli accertamenti sulla fatturazione passiva della società [OMISSIS], della quale la [OMISSIS] è sub appaltatrice, emergeva che nell'anno 2024 la [OMISSIS] emetteva fatture per un totale di Euro [omissis], mentre nell'anno 2025, alla data dell'accertamento emetteva fatturazione per un totale di Euro [omissis]

- Le fatture tra la [OMISSIS] e la [OMISSIS]
Risulta che la [omissis] abbia emesso il 15.10.2024 una fattura nei confronti della [omissis] per un importo pari a [omissis]

La Sig.ra [omissis] ha dichiarato di avvalersi del laboratorio di [omissis] dall'anno 2021 e di essere a conoscenza del fatto che le società nel tempo si sono sostituite pur mantenendo con la [OMISSIS] la collaborazione .

[...] I volumi erano alti circa 6000/7000 giacche l'anno per [OMISSIS] ed io per mantenere il cliente ho esternalizzato a cittadini cinesi: la società [OMISSIS] SRL, a [omissis] e la società [OMISSIS] a [omissis] (MI). Da quando ho iniziato questa collaborazione le società pur rimanendo sempre nello stesso stabile cambiavano il nome ma le persone con cui ho i contatti sono sempre le stesse [...] –

- Le fatture tra la [omissis] e la [omissis]
Per l'anno in corso la [omissis] ha ricevuto 2 fatture dalla [omissis] per un importo totale di € 82.740,40.

- Le fatture tra la [OMISSIS] e l'impresa individuale [omissis]

La Procura evidenzia che nonostante la ditta [omissis] non esista, quest'ultima ha rimesso fatture per produzione capi [OMISSIS] alla [OMISSIS] per un importo totale di € [omissis] (si tratta di tre fatture emesse ad aprile febbraio e gennaio del 2025).

In particolare l'Organo Proponente espone che [omissis] può essere considerata a tutti gli effetti una ditta cartiera al solo fine di emettere fatture ed al contempo schermare da eventuali controlli la produzione effettuata in regime di sfruttamento dalla stessa [OMISSIS] che, infatti, nel 2025 pur producendo per la [OMISSIS], come dichiarato dalla stessa responsabile, non emette fattura.

La Procura sottolinea che della mappatura della filiera produttiva sui capi in cashmere [OMISSIS], riferita alla sola fasonista [OMISSIS] SRL, risulta che la [omissis] è appaltatrice della [omissis], la [omissis] a sua volta sub-appalta alla [omissis] e la [omissis] per produrre i capi con marchio [omissis] si serve della [omissis] e della [omissis]

Risultano poi fatture emesse tra la [omissis], e la [omissis] e tra la [omissis] e la [omissis], benchè la ditta [omissis] sia di fatto inesistente.

Dagli accertamenti sulla [omissis] risulta che la società non ha la capacità produttiva per onorare le commesse affidategli dalla [OMISSIS] SPA.

L'accertamento ispettivo presso la società [omissis]

La società [OMISSIS] [OMISSIS] SRL è una società a responsabilità limitata, attiva dalla data del [omissis], ha sede legale ed operativa [omissis] e sede operativa a [omissis], numero REA [omissis] pec [omissis]. Ha capitale sociale di euro 100.000,00 il cui 51% è detenuto dalla società [omissis], con sede in [omissis], 24,5 % è detenuto da [omissis] ed il restante 24,5 % è detenuto da [omissis] che riveste la figura di amministratore unico e rappresentante legale. La società ha come oggetto sociale : *“[...] il commercio, la produzione, e la lavorazione per conto proprio o di terzi di articoli di maglieria, di calzature e di abbigliamento e accessori in generale, nonché la assunzione di rappresentanze per i medesimi prodotti. esa puo' compiere tutte le operazioni commerciali, industriali, mobiliari ed immobiliari ritenute utili dall'organo amministrativo, o necessarie per il conseguimento dell'oggetto sociale; essa puo'prestare avalli, fidejussioni ed ogni altra garanzia, anche reale; puo' anche assumere, sia direttamente che indirettamente, interessenze e partecipazioni in altre societa' od imprese aventi oggetto analogo od affine o connesso al proprio”*.

Nella proposta sono riportate le immagini fotografiche della sede legale ed operativa della [omissis] (pag. 31 e 32 della proposta); trattasi di palazzine ad uso civile con nessuna pertinenza ad uso produttivo.

Da accertamenti esperiti a mezzo Banca dati INPS emerge che la società ha 4 dipendenti di cui 2 impiegati, di questi una a tempo parziale determinato (codice [omissis]) ed uno full-time indeterminato (codice [omissis]), un operaio full-time a tempo indeterminato ed un quadro (codice QFI).

In data 29.05.2025, personale operante eseguiva un accesso ispettivo presso la sede operativa della società “[OMISSIS] [OMISSIS] S.R.L.”. All'atto dell'accesso ispettivo venivano identificati, oltre l'Amministratore Unico [omissis], nr. 3 lavoratori riconducibili alla società oggetto d'ispezione

1	[omissis]	Impiegato amministrativo e contabile
2	[omissis]	Impiegata amministrativa
3	[omissis]	quadro
4	[omissis]	Addetto al servizio di pulizia [omissis]

Il lavoratore indicato al punto 4, impiegato quale addetto al servizio di pulizia, è riconducibile alla società cooperativa “[omissis]

L’Amministratore Unico riferiva in sede di sit in merito alle attività produttive e di esternalizzazione alla produzione di capi di abbigliamento sulle commesse ricevute per le uniche 2 accertate società [OMISSIS] e [omissis]

Il sopralluogo presso i locali dell’unità operativa della società ispezionata consentiva di appurare che è ubicata al piano seminterrato di una palazzina ad uso civile al civico [omissis] in Milano, gli ambienti di lavoro risultano così suddivisi: un locale server, un locale esposizione capi di abbigliamento, un bagno, nr. 3 (tre) uffici amministrativi, nr. 1 ripostiglio, nr. 1 locale con tavolo da lavoro con ampie scaffalature e dotato di servizi igienici. Emergeva inoltre, che l’unità operativa della società oggetto di ispezione non è fornita di alcun reparto produttivo né macchinari né operai addetti alla produzione, né propri né in distacco né interinali/in appalto.

Nel corso dell’ispezione era acquisita la seguente documentazione:

- 1) Contratto di appalto tra la società committente “[OMISSIS] S.P.A.” e la società appaltatrice “[OMISSIS] [OMISSIS] S.R.L.”;
- 2) Allegato C al contratto di appalto datato 27.01.2022;
- 3) Allegato C al contratto di appalto datato 06.04.2023;
- 4) Allegato C al contratto di appalto datato 04.05.2023;
- 5) Allegato C al contratto di appalto datato 10.03.2025;
- 6) Codice etico riportante timbro “[OMISSIS] [OMISSIS] S.R.L.”;
- 7) Verbale di audit datato 21.05.2024 ed e-mail afferenti tra la società [omissis], società commissionata per gli audit presso il [OMISSIS] [OMISSIS] SRL, dalla società [omissis] ;
- 8) mail datata 20.05.2024 della società [omissis] relativa all’audit da effettuare presso il sub fornitore della [OMISSIS] SRL, [omissis];
- 9) Risoluzione del contratto di appalto tra la società committente “[OMISSIS] S.P.A.” e la società appaltatrice “[OMISSIS] [OMISSIS] S.R.L.” trasmesso via PEC in data 21.05.2025;
- 11) Nr. 30 Documenti di trasporto.

[omissis] ha confermato in sede di sit che la società [OMISSIS] , non ha presso la sede operativa, né presso altre sedi locali, personale impiegato per la produzione di capi di abbigliamento né macchinari idonei (cfr. sit pp 32 e 33 proposta).

La Procura ha sottolineato che nella scheda dell’Audit effettuata dalla [omissis] presso la [omissis] (nel maggio 2024) attraverso la società esterna [omissis], (la stessa che ha eseguito sempre per [omissis] l’Audit presso la [omissis] nel novembre 2024) non sono riportate considerazioni o verifiche inerenti la capacità produttiva.

La [OMISSIS] ha rimesso fatture alla [OMISSIS] SPA, da gennaio 2024 a maggio 2025, per un importo totale di 1.483.921,35 euro.

L’Organo Proponente, a titolo esemplificativo, ha esposto i costi unitari medi per la produzione di alcuni modelli di giacche in cashmere presso le varie aziende della catena produttiva (nell’ordine di un centinaio di euro), i rispettivi ricavi ed il costo unitario al quale detti capi di abbigliamento sono rimessi in commercio negli store [omissis] , costo quest’ultimo tra i 1000,00 ed i 3000 euro, con un ricarico tra i 1000,00 ed i 2000,00 euro (cfr. p. 39 della proposta).

Nella proposta si legge:

La società [OMISSIS] SPA, nell'affidare l'appalto al confezionamento di giacche alla società [omissis] , non può non sapere, sia da semplici riscontri camerali che dalle successive attività di audit, che predetta appaltatrice non ha la pur minima capacità di produzione e che, dovrà esternalizzare i processi produttivi a società terze che a loro volta non hanno le capacità produttive per evadere i volumi commissionatigli. Quanto testè affermato è stato dichiarato dagli amm.ri delle società appaltatrici e sub appaltatrici della [omissis] Spa, [omissis] e [omissis] , e, in concreto risulta essere stato accertato anche in fase di audit dalla stessa committente non essendo stati riportati nelle schede di verifica alcuna valutazione su reparti di produzione. Ciò peraltro non significa che [omissis] abbia piena consapevolezza delle condizioni di grave sfruttamento in cui operano i lavoratori ma quantomeno è certo che non ha una struttura organizzativa adeguata ad impedire di aver rapporti commerciali con soggetti indagati per il reato di caporalato.

Considerazioni finali del P.M.

In base alla descritta ricostruzione dei fatti, la Procura ha chiesto al Tribunale di disporre nei confronti di [omissis] spa l'amministrazione giudiziaria dei beni ex art. 34 D.lvo 159/11 (si rinvia alla lettura delle conclusioni finali esposte alle pp.da 42 e 44 della proposta).

LA VALUTAZIONE DEL TRIBUNALE

Richiamando quanto più sopra esposto in punto di diritto in relazione alla misura dell'amministrazione giudiziaria ex artt. 34 D.lvo 159/11, occorre valutare la ricorrenza nel caso di specie dei presupposti per l'applicazione di tale misura.

Alla luce della ricostruzione in fatto della vicenda in esame, emerge la realizzazione da parte degli amministratori di diritto e di fatto rispettivamente della società [omissis] srl e della ditta [omissis] sopra indicate di condotte illecite riconducibili al reato di cui all'art. 603 bis c.p..

In particolare l'art. 603 bis c.p. al primo comma n. 2 punisce chi "[...] utilizza, assume o impiega manodopera, anche mediante l'attività di intermediazione di cui al numero 1), sottoponendo i lavoratori a condizioni di sfruttamento ed approfittando del loro stato di bisogno [...].individuando poi gli indici della condizione di sfruttamento dei lavoratori:

[...] Ai fini del presente articolo, costituisce indice di sfruttamento la sussistenza di una o più delle seguenti condizioni:

- 1) *la reiterata corresponsione di retribuzioni in modo palesemente difforme dai contratti collettivi nazionali o territoriali stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative a livello nazionale, o comunque sproporzionato rispetto alla quantità e qualità del lavoro prestato;*
- 2) *la reiterata violazione della normativa relativa all'orario di lavoro, ai periodi di riposo, al riposo settimanale, all'aspettativa obbligatoria, alle ferie;*
- 3) *la sussistenza di violazioni delle norme in materia di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro;*
- 4) *la sottoposizione del lavoratore a condizioni di lavoro, a metodi di sorveglianza o a situazioni alloggiative degradanti."*

La giurisprudenza di legittimità con orientamento costante ha statuito che: *"La mera condizione di irregolarità amministrativa del cittadino extracomunitario nel territorio nazionale, accompagnata da situazione di disagio e di bisogno di accedere alla prestazione lavorativa, non può di per sé costituire elemento valevole da solo ad integrare il reato di cui all'art. 603-bis cod. pen. caratterizzato, al contrario, dallo sfruttamento del lavoratore, i cui indici di rilevazione attengono ad una condizione di eclatante pregiudizio e di rilevante soggezione del lavoratore, resa manifesta da profili contrattuali retributivi o da profili normativi del rapporto di lavoro, o da violazione delle norme in materia di sicurezza e di igiene sul lavoro, o da sottoposizione a umilianti o degradanti condizioni di lavoro e di alloggio (tra le tante sent. Sez. 4 n. 27582 del 16/09/2020).*

La Corte di Cassazione ha, altresì affermato che: “ *Ai fini dell'integrazione del reato di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro, lo stato di bisogno non va inteso come uno stato di necessità tale da annientare in modo assoluto qualunque libertà di scelta, bensì come una situazione di grave difficoltà, anche temporanea, tale da limitare la volontà della vittima e da indurla ad accettare condizioni particolarmente svantaggiose.*” (cfr. sent. Sez. 4 - , *Sentenza n. 24441 del 16/03/2021*).

Come correttamente argomentato dal P.M., i presupposti per integrare il reato di cui all'art. 603 bis c.p. si riscontrano per tutte e due le aziende sopra indicate; in altre parole nei confronti [omissis] quale gestore di fatto della società [omissis] , e della [omissis] quale titolare dell'omonima ditta, risulta un sufficiente quadro indiziario in relazione alla contestazione di tale condotta criminosa, tanto che tali soggetti sono indagati per il reato di cui all'art. 603 bis c.p.. In particolare presso tali aziende sono emersi in modo eclatante all'esito dell'attività investigativa plurimi indici di sfruttamento dell'art. 603 bis c.p..

Al chiaro fine di abbattere i costi del lavoro, vengono completamente **evase le imposte dirette** relative al costo dipendenti (contributi, assicurazione infortuni; si pensi ai lavoratori in nero). Inoltre sono stati completamente **omessi tutti i costi relativi alla sicurezza**, sia dei dipendenti che degli ambienti di lavoro, essendo stata, inoltre, rilevata l'omissione delle visite mediche dei lavoratori, della formazione ed informazione.

Il **pericolo per la sicurezza dei lavoratori** è poi accresciuto dalla rimozione di dispositivi di sicurezza dai macchinari più sopra indicati trovati presso le aziende.

Ulteriore indice di sfruttamento dei lavoratori è rappresentato dalle condizioni alloggiative dei dipendenti, che appaiono degradate ed insalubri ed espongono gli operai a ritmi lavorativi sicuramente non convenzionali.

Non può poi non rilevarsi che il fenomeno dell'intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro, oltre a sottoporre i lavoratori a condizioni di sfruttamento e rischio per la loro incolumità, ha significativi riflessi in termini di concorrenza all'interno del mercato del lavoro; le aziende virtuose, infatti, sostengono spese di retribuzione, contribuzione, assicurazione e di gestione della sicurezza che sono del tutto sbilanciate rispetto a chi, come gli imprenditori cinesi sopra indicati, le riduce in modo significativo o le omette del tutto, creando una concorrenza altamente sleale nei confronti delle prime.

In particolare sia nella [omissis] che nella [omissis] i lavoratori, dei quali diversi in condizione di clandestinità ovvero impiegati “in nero”, si trovavano in situazioni abitative degradanti, ricavate presso gli stessi luoghi di lavoro o in stabili adiacenti, con ambienti abusivi ed insalubri, pericolosi per la loro salute e sicurezza (nelle aziende erano realizzati veri e propri dormitori, in locali che spesso non avevano destinazione abitativa), lavoravano con macchinari sui quali non erano presenti i dispositivi di sicurezza, senza che, peraltro, fossero stati consegnati loro dispositivi individuali di protezione; non era stata predisposta la sorveglianza sanitaria con la nomina di un medico, ed i lavoratori non avevano effettuato corsi per la formazione sui rischi per la salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.

Oltretutto vivendo nei dormitori ricavati presso i luoghi di lavoro gli operai erano in sostanza sempre a disposizione del datore di lavoro e di fatto continuamente sorvegliati con inevitabili riflessi negativi sul rispetto dell'orario di lavoro e dei periodi di riposo.

A tal proposito, come si è visto, dalle rilevazioni del consumo energetico effettuate presso la [omissis] emergeva, in sostanza, che il lavoro era svolto per tutto il giorno, indistintamente tutti i giorni compresi i sabati e le domeniche ed i giorni festivi, con una retribuzione, all'evidenza sottosoglia rispetto ai minimi tabellari retributivi previsti dal contratto collettivo, avuto riguardo alle modalità di svolgimento effettivo della prestazione lavorativa più sopra descritte.

Nei laboratori in questione sono stati rilevati anche il mancato pagamento dei contributi e l'omissione dei costi relativi alla sicurezza sul lavoro.

Del resto è significativa la circostanza che siano state elevate anche contestazioni di diverse violazioni del T.U. prevenzionistico D.Lgs 81/08.

Ricorre anche lo stato di bisogno dei lavoratori, trattandosi di soggetti stranieri extracomunitari per la gran parte cinesi in relazione ai quali è noto che, anche quando non sono clandestini, comunque appartengono alla comunità cinese che (come anche altre comunità straniere) spesso presenta aspetti di chiusura rispetto allo Stato ospitante ed alla sua realtà socio-economica (tanto che spesso tali soggetti pur presenti sul territorio dello Stato da diversi anni non parlano bene neppure la lingua italiana; ed in effetti i lavoratori non parlavano la lingua italiana), sicchè gli stessi si trovano in condizioni di difficile emancipazione ed inserimento sociale, e dunque in sostanza sono costretti (con particolare riferimento ai soggetti clandestini) o quantomeno fortemente condizionati ad accettare condizioni di lavoro particolarmente svantaggiose che si traducono in un vero e proprio sfruttamento, pur di garantirsi i mezzi di sussistenza.

Giova ricordare, peraltro, che secondo la giurisprudenza della Suprema Corte affinché sia integrato il reato in esame è sufficiente che gli indici di rilevazione dello sfruttamento siano presenti anche per un solo lavoratore, purchè vi sia la reiterazione delle condotte che concretizzano lo sfruttamento che deve essere riferita ad ogni singolo lavoratore (cfr. sent. Sez. 4 - , Sentenza n. 45615 del 11/11/2021).

Come si è già detto in una prospettiva più ampia, il fenomeno dell'intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro, oltre che sottoporre i lavoratori a condizioni di sfruttamento e rischio per la loro incolumità, incide, falsandolo, sul mercato del lavoro, che nel caso di aziende virtuose espone le stesse a spese di retribuzione, contribuzione, assicurazione e di gestione della sicurezza del tutto sbilanciate rispetto a chi, come le società scrutinate, bypassandole in toto, le annulla completamente creando una concorrenza altamente sleale nei confronti di chi assume correttamente il proprio personale ai costi previsti dalla contrattazione collettiva vigente.

Va detto che la circostanza che presso i suddetti laboratori sia stata trovata, al momento dell'ispezione, solo una parte di lavoratori intenti a svolgere l'attività non può indurre a differenti considerazioni in ordine alla sussistenza dei presupposti di cui all'art. 603 *bis* c.p., atteso che, come si è visto, in tutti i laboratori erano molte sia le postazioni di lavoro che i posti letto. Inoltre, le curve di carico energetico rilevate e attestate su picchi di massimo consumo danno conto di una produzione attiva per molte ore al giorno, indistintamente anche nei festivi ed anche in orario notturno, il che sta a significare che o i lavoratori erano molti di più di quelli rinvenuti o che i pochi lavoratori erano sottoposti a ritmi di lavoro massacranti.

Attività agevolatoria della [omissis] spa

La [omissis] spa svolge la sua attività in gran parte esternalizzando la produzione, come del resto molte altre case produttrici dei cd brand di moda di lusso.

Nel caso di specie le risultanze investigative hanno consentito di appurare come la [omissis] spa abbia affidato la produzione dei capi di abbigliamento (tra cui le giacche) in via diretta alla [omissis] [omissis] srl e che la realizzazione di tali beni sia stata effettuata in contesti lavorativi operanti in regime di sfruttamento dei lavoratori.

In particolare le emergenze in atti hanno permesso di accertare come la [omissis] non avesse alcun reparto produttivo, sicchè la stessa subappaltava la produzione alla [omissis] snc che a sua volta non avendo adeguata capacità produttiva, faceva realizzare i capi di abbigliamento agli opifici cinesi [omissis] srl e [omissis], operanti con modalità tali da determinare lo sfruttamento degli operai.

Presso la [omissis] e la [omissis] sono stati rinvenuti non solo i capi di abbigliamento con marchio [omissis] (in particolare giacche in cashmere), ma anche la documentazione che ha permesso di ricostruire la catena produttiva come sopra indicato.

Presso la [omissis] infatti è stato trovato il documento intestato [omissis] attestante il materiale in lavorazione e gli accessori idonei con appunti scritti a mano recanti il nome della soc. [omissis], mentre presso la [omissis] è stata trovata copiosa documentazione (tabella lavorazioni con intestazione [omissis], scheda misure lavorazione "[omissis]", dettagli di determinati modelli con etichetta [omissis] ecc.) più sopra indicata comprovante senza ombra di dubbio la circostanza che i capi di abbigliamento [omissis] fossero confezionati in tale azienda.

Le fatture ed i documenti di trasporto trovati nel corso delle ispezioni hanno permesso di appurare i rapporti commerciali tra le società e di ricostruire la catena produttiva nei termini più sopra descritti; a tal proposito giova evidenziare che il volume di affari emergente dall'importo delle fatture depone nel senso della sistematicità dell'utilizzo di una siffatta filiera produttiva da parte della società [omissis], confermando le dichiarazioni rese dalla sig.ra [omissis] amministratrice della [omissis], la quale ha riferito di aver iniziato a produrre per [omissis] nel 2000, confezionando 200 giacche a stagione per poi arrivare nel corso degli anni fino a 3000 giacche a stagione, per un totale di 6000/7000 giacche all'anno.

Da notare che sempre grazie ai dati emergenti dalle fatture veniva alla luce anche l'utilizzo della ditta [omissis], (si è visto che la ditta dal 2021 non ha personale dipendente ed al momento dell'ispezione era verificata la non esistenza della ditta in questione), come cartiera in modo da schermare anche l'operatività della [omissis] in regime di sfruttamento.

Che la [omissis] non avesse alcuna capacità produttiva risulta in primo luogo dalla documentazione della società e dalle visure camerali, dalle quali emerge in modo chiaro l'assenza di reparto produttivo ed un organico composto da 4 dipendenti amministrativi.

Ciò è stato confermato dallo stesso amministratore, [omissis], il quale ha aggiunto che la [omissis] affidava la produzione dei capi [omissis] alla [omissis], ben sapendo che la [omissis] aveva capacità produttiva solo per piccoli volumi di merce, sicchè per far fronte agli ingenti ordini doveva avvalersi di sub -fornitori.

Del resto l'amministratrice della [omissis], [omissis], ha raccontato dell'aumento delle richieste dei capi [omissis] e che se fino al 2021 la produzione era effettuata tutta dalla [omissis], successivamente, avendo ridotto il personale ed i macchinari, per mantenere il cliente la realizzazione del prodotto era stata esternalizzata.

Tali evidenze risultano anche dalla documentazione della Banca dati Inps che come si è visto mostra come il personale sia stato ridotto dalla [omissis] da 16 operai nel 2021 a 7 nel 2025.

Ciò detto sia il [omissis] che la [omissis] hanno dichiarato che la dirigenza della società [omissis] era a conoscenza sia della circostanza che la [omissis] non avesse reparto produttivo e che esternalizzava la produzione alla [omissis], sia dell'inadeguata capacità produttiva della [omissis]. La [omissis] ha riferito che la [omissis] era a conoscenza del fatto che *"la mia produzione era fatta dalle due società cinesi anche perché io lo avevo comunicato ed avevo trasmesso i DURC"* e che la società [omissis] aveva effettuato diversi audit presso la [omissis]; anche il [omissis] ha dichiarato che la soc [omissis] aveva fatto Audit presso la [omissis].

D'altro canto, come si è visto, nel corso del controllo presso la [omissis] era acquisita copia della mail del 18 novembre 2024 intercorsa tra il professionista che ha effettuato l'Audit per conto di [omissis], nonchè il verbale di Audit.

All'esito dell'ispezione presso la [omissis] sono state acquisite le schede dell'audit (nel maggio 2024).

Giova evidenziare che nella documentazione relativa ai predetti Audit effettuati dalla [omissis] nulla è stato riportato (considerazioni e/o verifiche) in merito reparti di produzione.

La vicenda fotografata dalle indagini relativa alle società in questione è in verità un campanello di allarme sintomatico di una più estesa e diffusa organizzazione della produzione.

Non si tratta di fatti episodici o limitati a singole partite di prodotti, ma di un sistema di produzione generalizzato e consolidato, tenuto conto che dalle verifiche effettuate sono emerse modalità di organizzazione imprenditoriale rivelatrici di un modus operandi collaudato e sperimentato nel tempo.

Del resto i rapporti commerciali la [omissis], la [omissis] e [omissis] sono risalenti nel tempo sia il [omissis] che la [omissis] hanno parlato di rapporti con la società [omissis] spa di circa 20 anni.

Inoltre dalle sit dei suddetti amministratori e dalla documentazione (fatture e documenti di trasporto) emerge sia l'entità, non modesta, della produzione affidata da [omissis] spa a tali società (e da queste società agli opifici), sia il ricarico applicato sulla produzione dei beni.

Il meccanismo è stato colposamente alimentato dalla [omissis] spa che non ha verificato la reale capacità imprenditoriale delle società appaltatrici e sub-appaltatrici (la [omissis]), alle quali

affidare la produzione e non ha nel corso degli anni eseguito efficaci ispezioni o audit per appurare in concreto l'operatività della catena produttiva e le effettive condizioni lavorative e gli ambienti di lavoro.

I modelli organizzativi e gestionali della società, almeno allo stato, si sono nel concreto rivelati inadeguati.

A differenti considerazioni non possono indurre né gli audit svolti e più sopra menzionati, controlli che in verità, appaiono più formali che sostanziali in relazione alla concreta verifica della capacità produttiva delle aziende.

Analoghe valutazioni valgono per la risoluzione del contratto di appalto che la società [omissis] ha comunicato alla [omissis] in data 21 maggio 2025, trattandosi di iniziativa assunta intempestivamente e solo dopo il controllo presso la [omissis] in data 13 maggio 2025, che ha portato all'arresto del titolare di fatto [omissis]

In definitiva i controlli e le iniziative, anche da ultimo, assunti dalla società, almeno allo stato, sembrano più formali che sostanziali, avuto riguardo alla tipologia ed alle tempistiche degli stessi

Il sistema descritto, che ha, all'evidenza, l'obiettivo dell'abbattimento dei costi e della massimizzazione dei profitti (con l'aumento massimo della produttività da realizzare in tempi rapidi) attraverso l'elusione delle norme penali e giuslavoristiche, è stato perpetrato nel tempo.

La condotta agevolatoria in esame, appare connessa in modo strutturale ed endemico all'organizzazione della produzione da parte della società [omissis] nonché funzionale a realizzare una massimizzazione dei profitti, anche a costo di instaurare colposamente stabili rapporti con soggetti dediti allo sfruttamento dei lavoratori e si presenta come condotta stabile e perdurante nel tempo, integrando appieno il presupposto indicato dalla norma.

In altre parole la società [omissis] non ha effettivamente controllato la catena produttiva, verificando la reale capacità imprenditoriale delle società con le quali stipulare i contratti di fornitura e le concrete modalità di produzione dalle stesse adottate, omettendo di assumere tempestive ed adeguate iniziative di reale verifica della filiera dei sub-appalti, sino alla rescissione dei legami commerciali (come si è detto la rescissione con la [omissis] appare intempestiva), con ciò realizzandosi, quantomeno sul piano di rimprovero colposo determinato dall'inerzia della società, quella condotta agevolatrice richiesta dalla fattispecie ex art. 34 D.Lvo 159/2011 per l'applicazione della misura di prevenzione dell'amministrazione giudiziaria.

Tutto ciò non vuol dire che la società [omissis] abbia la piena consapevolezza delle condizioni in cui versavano i lavoratori presso gli opifici cinesi, ma certamente la società per colpa non ha messo a punto una struttura organizzativa adeguata ad impedire il sorgere e consolidarsi di rapporti commerciali (attraverso la catena dei sub-appalti) con soggetti operanti in regime di sfruttamento dei lavoratori.

Preme segnalare peraltro che la suddetta operatività della catena produttiva facente capo alla società [omissis] è proseguita nonostante i provvedimenti di amministrazione giudiziaria adottati dal Tribunale di Milano nei confronti di altri brand della moda cd di Lusso quali Alviero Martini, Dior, Armani, Valentino e la risonanza mediatica avuta dagli stessi.

Oltretutto lo scorso mese di maggio è stato siglato un protocollo di intesa redatto in sede collettiva con la partecipazione delle associazioni sindacali e datoriali più rappresentative a livello nazionale volto a garantire per il rispetto della legalità nei contratti di appalto nell'ambito della filiera produttiva del mondo della moda

Nel protocollo si legge:

- *è fondamentale per le società a capo della filiera che commissionano un prodotto finito destinato alla vendita (di seguito definiti "Brand") operare processi di selezione e controllo nell'ambito della catena dei fornitori e subfornitori di produzione (di seguito definiti "Imprese della filiera") al fine di garantire una maggiore trasparenza e migliorare le condizioni di lavoro e i servizi offerti, osteggiando condotte di intermediazione illecita (c.d. caporalato) e di sfruttamento dei lavoratori, nonché forme*

di illegalità anche in materia tributaria e contributiva che danneggiano un settore così strategico per l'economia italiana e la sua immagine anche a livello internazionale;

- le associazioni sindacali e datoriali più rappresentative sul piano nazionale, nonché gli operatori del settore economico, da sempre sostengono che occorra promuovere un approccio coordinato a difesa dell'integrità della filiera, al fine di contrastare ogni forma di illegalità e il lavoro irregolare, nel rispetto delle convenzioni internazionali e delle norme applicabili anche di matrice europea, nonché dei contratti collettivi nazionali e territoriali di riferimento del settore sottoscritti dalle Organizzazioni Sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, secondo principi etici stringenti, volti a garantire elevati standard nelle condizioni di lavoro applicate nei diversi livelli della intera supply chain. Tali principi - riflessi anche nei codici etici e di condotta ove presenti - costituiscono, infatti, un connotato identitario della moda italiana e sono avvertiti come essenziali per il successo del made in Italy e la tutela delle condizioni di lavoro delle lavoratrici e dei lavoratori coinvolti nel settore;*
- si rende necessario promuovere uno strumento che contrasti il sottomercato alimentato da lavoro irregolare, dumping contrattuale e forme di illegalità, costruendo un sistema comune e condiviso di gestione e monitoraggio della filiera produttiva, anche attraverso controlli effettivi ed efficaci volti alla prevenzione del reato di cui all'art. 603 bis c.p. e a garantire uniformità al settore, consentendo alle Imprese di svolgere più facilmente le verifiche nei confronti dei vari attori della filiera, che le percepiranno come misure utili e dovute;*

Sul piano delle concrete modalità esecutive della misura, ritiene il Collegio, richiamando il criterio di proporzionalità fra situazione concretamente accertata ed applicazione della misura di prevenzione patrimoniale (principio recentemente richiamato dalla Corte Costituzionale con la sentenza interpretativa di rigetto del 27 febbraio 2019 numero 24) che l'attuale formulazione dell'art. 34 comma terzo D.Lvo 159/2011 consenta un intervento nella gestione societaria non implicante necessariamente l'impossessamento totale dell'attività di impresa e l'assunzione integrale dei poteri di gestione, prevedendosi la facoltà e non l'obbligo per l'amministratore giudiziario di esercitare "i poteri spettanti agli organi di amministrazione e altri organi sociali secondo le modalità stabilite del Tribunale" con una dizione letterale che demanda, dunque, al Tribunale la valutazione in ordine alle concrete modalità di intervento, in esito ad una valutazione ponderata del grado di infiltrazione delittuosa e del settore societario contaminato in rapporto alle dimensioni della società e tenendo conto, comunque, della necessità di salvaguardare la continuità aziendale ed i livelli occupazionali.

Osserva il Tribunale, che nel caso in esame, avuto riguardo allo specifico settore dei rapporti con le società fornitrici, nel quale sono emerse le criticità sopra indicate, procedendosi nei confronti di un'impresa pienamente operativa, rappresentativa dei cd brand della moda di lusso, svolgente la propria attività per il gruppo [omissis] con sede a Parigi, ed avente rilevanti dimensioni, in applicazione del principio guida di proporzionalità, possa modularsi la misura in modo sì da assicurare il controllo da parte del Tribunale sugli organi gestori – per esempio per sostituire i componenti della governance e degli organi di controllo, ove necessario, e per adeguare i presidi di controllo interno –, ma lasciando il normale esercizio di impresa in capo agli organi di amministrazione societaria.

In particolare l'intervento dell'amministratore, ove possibile d'intesa con gli organi amministrativi della società, dovrà essere finalizzato, secondo le attività specificatamente riportate nella parte dispositiva, ad analizzare i rapporti con le imprese fornitrici in corso in modo da evitare che la filiera produttiva si articoli attraverso appalti e sub appalti con realtà imprenditoriali che adottino le illecite condizioni di sfruttamento dei lavoratori di cui all'art. 603 bis c.p. ed a rimuovere, ove necessario, i rapporti contrattuali tuttora in essere con soggetti direttamente o indirettamente collegati a tali realtà imprenditoriali; ad adottare un modello organizzativo previsto dal D. Lvo 231/2001 idoneo per prevenire fattispecie di reato di cui all'art. 603 bis c.p.; ancora a rafforzare i presidi di controllo interno e quelli relativi alle verifiche reputazionali dei fornitori dell'azienda.

Il Tribunale si riserva di rimodulare ed espandere l'intervento e le facoltà dell'amministratore giudiziario ove la misura, con le modalità adottate, non risulti sufficientemente efficace.

P. Q. M.

visto l'art.34 D.Lvo 159/2011 come modificato dalla Legge 161/2017

dispone

l'amministrazione giudiziaria nei confronti della società **[OMISSIS] S.p.a. in persona del legale rappresentante pro tempore**, con sede legale in *[omissis]* **per un periodo di anni 1 (uno)**;

nomina

- quale Giudice Delegato alla procedura **la d.ssa Giulia Cucciniello**;

- quale Amministratore Giudiziario la d.ssa *[omissis]*, **nata a *[omissis]*, con studio in Milano *[omissis]* mail *[omissis]* pec *[omissis]***, la quale all'atto di accettazione dell'incarico farà pervenire al Tribunale un'autocertificazione in merito agli incarichi di amministrazione giudiziaria in corso di svolgimento, al mancato superamento della soglia dei tre incarichi in corso (art. 35 comma 2 come modificato. dalla legge 161/2017) ed all'insussistenza delle cause di incompatibilità (art 35 comma 3) ovvero di potenziale conflitto di interessi;

non dispone

allo stato la trascrizione del presente provvedimento ai sensi dell'art. 34 comma 4 D.Lvo 159/2011 in relazione a beni immobili o ad altri beni soggetti a pubblica registrazione non sussistendo allo stato una effettiva immissione in possesso di beni aziendali;

dispone

che l'ufficio di Amministrazione Giudiziaria:

1) entro trenta giorni dall'esecuzione del presente provvedimento, presenti al Giudice delegato una relazione particolareggiata che tenga conto delle attività da svolgere sotto indicate:

► esaminare l'assetto della società con particolare riferimento al modello organizzativo e gestionale redatto ex art. 6 II comma D. Lg. 231/2001 (e dunque con particolare cura nella valutazione della idoneità del modello "*a prevenire reati della specie di quello verificatosi*") nello specifico settore di intervento della misura (rapporto con le società fornitrici, verifica concreta della filiera produttiva) in fattispecie ex art. 603 bis c.p.;

► esaminare le iniziative attuate dalla società a seguito del provvedimento di prevenzione con particolare riferimento alla composizione degli organi amministrativi e di vigilanza interna (sindaci, componenti degli organismi di controllo) ed alla politica contrattuale intrapresa nei confronti delle società fornitrici;

2) nel corso dell'incarico provveda a:

► assicurare la propria costante presenza nella società con accessi ripetuti per incontri e riunioni con il management della società secondo le necessità, in relazione alle tematiche riguardanti l'oggetto della misura di prevenzione;

► intrattenere stabili rapporti con gli amministratori della società e con il personale direttivo nello specifico settore di intervento;

► rivedere tutti i contratti in essere nel settore delle società fornitrici, verificando la corretta osservanza delle regole normalmente adottate dal settore legale di mercato in relazione all'oggetto della misura di prevenzione e segnalando elementi sintomatici di situazioni analoghe anche con riferimento ad altre società fornitrici della *[omissis]* spa, nonché rilasciare nulla osta alle risoluzioni contrattuali e alla stipula di nuovi contratti di fornitura inerenti il settore oggetto della misura di prevenzione, oltre la soglia di 10.000,00 euro previa interlocuzione con il Tribunale;

3) in previsione della prima udienza e comunque della scadenza del termine della procedura

provveda a :

► esprimere valutazione circa l'atteggiamento assunto dalla società dopo l'adozione del provvedimento di prevenzione, considerando se la procedura, grazie soprattutto alla fattiva collaborazione della società, ha portato all'adozione di provvedimenti utili a prevenire fatti come quelli accertati, anche attraverso una rivisitazione degli assetti organizzativi interni rapportati alle carenze di internal audit riscontrate al momento dell'accesso.

delega

per l'esecuzione la Procura della Repubblica di Milano richiedente, con facoltà di subdelega, anche in relazione alle necessità investigative;

fissa

per la discussione **l'udienza del 13 novembre 2025 h. 11,00** che sarà tenuta nell'Aula Misure di Prevenzione del Palazzo di Giustizia in Milano, piano III, lato Manara, nominando difensore d'ufficio della società, con facoltà di nominare un difensore di fiducia; l'avv.to [omissis]

dispone

che il presente provvedimento sia notificato, a cura dell'Organo Proponente, mediante consegna di copia integrale con la relativa relata, almeno dieci giorni prima di quello fissato per la discussione di cui sopra a:

- soggetti da considerarsi terzi nella procedura e segnatamente a :

[omissis]

dispone

darsi avviso, nel termine suddetto, al Pubblico Ministero, all' Amministratore Giudiziario ed al difensore;

avvisa

le parti che possono prendere cognizione in Cancelleria degli atti e dei documenti.

Milano, addì 8 luglio 2025

Il Giudice est.

Il Giudice

Il Presidente